

Il signor Amabile Luigi, dopo di ciò, si volse replicatamente al Ministero della pubblica istruzione chiedendo la facoltà di stampare quella parte del rapporto della Commissione che lo riguardava, il che gli fu dal Ministero replicate volte negato, sia perchè la cosa potesse sembrare di tal natura da dover perturbare in qualche maniera e la città e quella parte di cittadini che più da vicino siegue le cose dell'insegnamento, sia perchè la legge stessa e il riguardo alle Commissioni medesime chiamate a dare giudizio su così delicate materie parevano sconsigliare il soddisfacimento di tale domanda.

Ora il signor Amabile viene innanzi al Parlamento, perchè si faccia ragione al suo diritto, ed il suo diritto egli lo stabilisce sopra una legge di Gaeta del 1858, nella quale è dichiarato che il concorrente possa ottenere la stampa dei documenti.

La vostra Commissione propone sopra questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice. Essa ha avvertito che il concorso a cui si presentò il petente fu fatto, non secondo la legge del 1858, ma secondo la nuova, pubblicata dal ministro Imbriani, la quale introdusse una nuova maniera di concorsi. Ma in questa nulla accenna ad un diritto, il quale sia riconosciuto ai candidati di ottenere la stampa di alcune di quelle cose che sul conto loro furono dette nel seno della Commissione. Evidentemente anche la convenienza stessa consiglia a non concedere leggermente questa facoltà; e perciò la Commissione per mio mezzo vi prega di approvare l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

(Vescovo di Bergamo.)

**COPPINO, relatore.** La petizione 7821, come eziandio la petizione 7853, hanno entrambe il medesimo oggetto, cioè mirano a chiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo sopra il vescovo di Bergamo, monsignor Speranza, i cui fatti furono già annunciati in questa Camera, e sopra cui il ministro guardasigilli ha manifestato il suo giudizio ed ha dichiarato com'egli intendesse governarsi.

La prima è la petizione della Giunta municipale e di molti terrazzani di Cologno, i quali rappresentano alla Camera come il vescovo Speranza avesse sospeso *a divinis* il nostro collega il deputato Bravi, che per quarant'anni era stato parroco in quel paese.

E quanto da una parte lodano questo antico loro parroco, altrettanto per l'altra si lamentano, non solamente come amici del parroco, ma eziandio come cristiani, del molto male che produce nella diocesi questo monsignore.

La Commissione non vi chiama ad apprezzare i fatti, solo vi ricorda come il ministro avesse dichiarato a noi di far prendere in esame la cosa e di voler provvedere a che non sia recata offesa all'autorità civile, nè turbata la pubblica quiete, e perciò vi propone per bocca mia di trasmettere cotale petizione all'onorevole ministro guardasigilli.

**CAMOZZI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone che la petizione 7821 sia inviata al ministro di grazia e giustizia.

Il deputato Camozzi ha facoltà di parlare.

**CAMOZZI.** Parlerò dopo sull'altra petizione.

**MANCINI.** Domando la parola.

**D'ONDES-REGGIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mancini ha facoltà di parlare.

**MANCINI.** Ho domandato la parola per richiamare l'at-

tenzione della Camera sopra la frequenza di avvenimenti somiglianti a quelli denunziati contro il vescovo di Bergamo in parecchie altre diocesi d'Italia e specialmente delle provincie meridionali.

**MICHELINI.** E settentrionali.

**MANCINI.** La sospensione *a divinis* inflitta dai vescovi per motivi politici ed unicamente per colpire la parte onesta e liberale del clero, e punirla dei suoi sentimenti di patriottismo e devozione alla causa nazionale, è un fatto il quale si è in questi ultimi tempi così sovente ripetuto, che parrebbermi sconsigliante lasciar passare la relazione di questa petizione con l'assoluto silenzio della Camera, per quanto la deliberazione proposta dalla Commissione di trasmettere questa petizione al ministro guardasigilli importi una raccomandazione a prendere gli opportuni provvedimenti sopra le gravi doglianze che in essa si elevano dalla Giunta municipale e da parecchi cittadini di Cologno.

La Camera conosce che, secondo le genuine massime e le antiche disposizioni del diritto canonico, la sospensione *a divinis*, avendo il carattere di una vera pena, non può essere inflitta, e fino a' secoli da noi non lontani non è stata inflitta se non dietro un formale processo canonico. Ciò implicava la necessità di un'accusa, di una manifestazione dei motivi per quali promuovevasi quel provvedimento di rigore contro l'ecclesiastico accusato; ciò implicava conseguentemente la possibilità di una difesa, la quale è di diritto comune, anzi, come dir solevano gli stessi teologi e canonisti, è di diritto divino.

Quando dunque i vescovi, come comunemente oggi sogliono, privano un ecclesiastico dei suoi emolumenti, assoggettandolo ad una sospensione *a divinis* senza alcuna causa dichiarata e senza processo, ma per informata coscienza, e conseguentemente in dispregio di tutte quelle forme e garanzie, le quali sono richieste anche dalle leggi canoniche, un simil fatto evidentemente costituisce un eccesso di autorità, un abuso di potere. Sta bene che, in quanto l'ordine sociale non venga minacciato ed offeso dal ministro del culto, la sovranità civile non deve prendere ingerenza in fatti che potrebbero unicamente richiamare provvedimenti dell'autorità spirituale; ma io penso che, quando un vescovo emana un provvedimento simile senza dichiararne il motivo, e perciò lasciando libera all'autorità politica l'investigazione, se per avventura non vi sia alcun motivo politico, se non sia un atto di persecuzione morale, di manifestazione contraria agli ordini politici vigenti, contraria alla manifestazione della volontà nazionale, a quella forma di Governo consacrata dal suffragio della nazione, io credo che un provvedimento possa esser dato senza eccedere i limiti della competenza che io vorrei rispettati dall'autorità puramente civile e sociale.

In alcune provincie italiane è in vigore. . .

**PRESIDENTE.** Io prego l'oratore a restringersi possibilmente nelle considerazioni generali, giacchè qui si tratta di una semplice petizione.

**MANCINI.** Creda pure il signor presidente che mi restringerò nei limiti della quistione sollevata da questa petizione per riuscire ad una pratica conclusione. In alcune provincie è in vigore una provvisione, in forza della quale, allorchè un sacerdote sia sospeso *a divinis* senza processo canonico e causa designata, e l'autorità civile riconosca e possa stabilire che la cagione della sospensione è unicamente riposta nelle opinioni politiche del sacerdote, nei suoi sentimenti e comportamenti liberali, possa esser posto a carico dell'autore dell'abuso, cioè assicurare al sacerdote sospeso *a divinis* sui redditi della mensa di quel vescovo l'equivalente di quell'e-